

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ABILITA - Associazione per la Progettazione Inclusiva e l'Eliminazione di Barriere Architettoniche"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) , l'associazione di promozione sociale denominata "ABILITA Associazione per la Progettazione Inclusiva e l'Eliminazione di Barriere Architettoniche", in forma abbreviata "ABILITA APS".

L'acronimo "APS" potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione dell'Associazione nella sezione delle APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La sede legale è in via Michelangelo 23, Parco Andrea Costa, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato agli enti competenti, incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 2 - Natura, valori e principi

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non persegue finalità di lucro e si ispira ai principi della solidarietà sociale, dell'inclusione, della partecipazione democratica e della sussidiarietà.

Opera prevalentemente a favore dei propri soci e dei terzi, svolgendo attività di interesse generale come definite all'art. 3.

Si avvale prevalentemente di attività volontaria, ma può assumere personale e collaboratori nei limiti di legge e in coerenza con le proprie finalità istituzionali non lucrative.

Le attività sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Tuttavia, essa può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori autonomi per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del carattere non lucrativo dell'organizzazione.

Art. 3 - Finalità e attività di interesse generale

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività comprendono:

- promozione dell'inclusione e accessibilità;
- eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali, digitali e culturali;
- miglioramento della qualità della vita attraverso soluzioni innovative.

Attività in conformità all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- ricerca scientifica e tecnologica per l'accessibilità;
- progettazione, prototipazione e realizzazione di ausili tecnologici;
- organizzazione di eventi formativi e culturali;
- sensibilizzazione presso scuole, università, enti pubblici e privati;
- consulenze tecniche in ambito accessibilità;
- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- promozione dei diritti umani;
- attività culturali e di animazione sociale;
- attività equo-solidali e somministrazione secondaria;
- partecipazione a progetti anche in partenariato.

L'associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri definiti dal Decreto Ministeriale 107/2021 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto delle normative vigenti. Tali attività potranno includere, a titolo esemplificativo, attività commerciali e produttive marginali, vendite occasionali e raccolte fondi, sempre finalizzate al reperimento di risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 - Soci

L'associazione è composta da un numero non inferiore a sette soci. Possono essere soci tutte le persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche che condividano gli scopi dell'associazione. Categorie:

- Ordinari: con diritto di voto e eleggibilità;

- Sostenitori: senza voto né eleggibilità;
- Onorari: senza voto né eleggibilità.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla domanda scritta. In caso di rigetto, il richiedente può ricorrere all'Assemblea. Per le persone giuridiche, il diritto di voto e la partecipazione alla vita associativa sono esercitati tramite un proprio legale rappresentante o un delegato appositamente designato.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto e il regolamento interno;
- versare la quota associativa;
- partecipare alla vita associativa.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità o esclusione motivata. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata, previo contraddittorio con il socio interessato, il quale ha diritto di presentare le proprie difese. La deliberazione di esclusione richiede ratifica assembleare e il socio escluso può ricorrere all'Assemblea.

Art. 5 - Organi dell'associazione

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo (se obbligatorio)
- Revisore Legale dei Conti (se obbligatorio)

L'Associazione tiene i seguenti libri obbligatori di cui all'art. 15 del CTS:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, se presenti.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

È l'organo sovrano. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione avviene con almeno 15 giorni di anticipo.

□ Assemblea Ordinaria:

- **Quorum costitutivo:** In prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- **Quorum deliberativo:** L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti (espressi direttamente o per delega).

□ **Assemblea Straordinaria:**

- **Modifiche statutarie:** Per le modifiche dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- **Scioglimento:** Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica, attraverso piattaforme che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e la regolare verbalizzazione, purché venga garantito il principio di collegialità e di buona fede.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

È composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea, resta in carica 3 anni. I membri sono rieleggibili.

Competenze: gestione, ammissione/esclusione soci, bilancio, programmazione, personale, regolamento.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica, attraverso piattaforme che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e la regolare verbalizzazione.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante, convoca e presiede gli organi. In sua assenza è sostituito dal Vicepresidente o dal membro più anziano tra i presenti.

Art. 9 - Patrimonio e risorse economiche

Le entrate derivano da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, lasciti;
- attività commerciali secondarie e strumentali;
- raccolte fondi;
- 5 per mille;
- altre entrate ammesse dalla legge.

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 - Bilancio

Il bilancio è redatto annualmente secondo linee guida ministeriali. È approvato entro il 30 aprile. È depositato presso la sede e pubblicato secondo obblighi di trasparenza, come da DM 39/2021.

Art. 11 - Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto, previo parere del RUNTS, ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 - Organo di Controllo (se obbligatorio)

La nomina è obbligatoria al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente, nonché sul suo concreto funzionamento.

Può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art. 13 - Revisore Legale dei Conti (se obbligatorio)

La nomina è obbligatoria se previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Il Revisore Legale dei Conti esercita la revisione legale dei conti e redige l'apposita relazione.

Art. 14 - Obblighi assicurativi

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione è inoltre tenuta a dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a beneficio dei soci.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci, o tra questi e l'Associazione, in merito all'applicazione del presente statuto, che non sia risolvibile in via conciliativa, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: due nominati dalle parti ed il terzo, con funzione di presidente, nominato di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale l'Associazione. È esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato per le controversie che la legge riserva alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 16 - Regolamento interno

Il Regolamento interno definisce gli aspetti organizzativi e operativi dell'associazione, in armonia con le disposizioni del presente Statuto. È approvato dall'Assemblea.

Art. 17 - Norme finali e rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al Codice Civile e alle relative normative di attuazione, e a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.